

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE E DELLE STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

Tra il Comune di Alghero, rappresentato dal Dirigente del Settore Sport Dott. Guido Calzia nato a Imperia il 15 settembre 1966, in qualità di legale rappresentante.

E

L'Istituto Comprensivo n°1, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Marruncheddu, nata a Padova il 24.08.1957,

L'Istituto Comprensivo n°2, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu, nata a Nughedu San Nicolò il 06.07.1956,

L'Istituto Comprensivo n°3, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Masala, nata ad Alghero il 24.03.1965.

PREMESSO

- che le infrastrutture sportive annesse alle Scuole sono da considerarsi locali scolastici, ai sensi dell'art. 89 del D. Leg.vo 297/94;

- che l'art.96 del D. Leg.vo 297/94 prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e che gli Enti Locali hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli d'Istituto;

- che ai sensi dall'art. 50 del D.l. n. 44/2001, l'utilizzazione temporanea dei locali scolastici forniti dagli Enti Locali può essere concessa a terzi previo "Nulla Osta" delle Istituzioni Scolastiche, a condizione che ciò sia compatibile con la prioritaria destinazione per l'uso scolastico;

- che il Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, all'art.6 c.2, stabilisce che "l'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, per le giornate e le ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle Leggi n° 517/77 (ora confluita nel D. Leg.vo 297/94) e n° 23/96 e/o delle eventuali convenzioni stipulate tra l'Amministrazione comunale e le Istituzioni Scolastiche";

CONSIDERATO

che si rende opportuno procedere ad una regolamentazione per le modalità di utilizzo delle infrastrutture sportive scolastiche, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche,



SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1: Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2: L'utilizzo degli spazi è riservato in via prioritaria alle Istituzioni Scolastiche per l'attuazione delle attività curricolari ed extra curricolari inserite nei rispettivi Piani dell'Offerta Formativa o che, in linea con lo stesso, si dovessero realizzare in corso d'anno.

Art. 3: Il Comune ha facoltà di concedere le predette strutture per lo svolgimento delle attività di promozione dello Sport, subordinatamente all'utilizzo prioritario da parte delle scuole e nelle giornate e nelle fasce orarie da queste rese disponibili.

Art. 4: Le attività sportive da svolgersi nelle strutture di cui trattasi, dovranno essere coerenti con la specificità degli impianti da utilizzare, fatti salvi gli obblighi informativi e di coordinamento fra le parti.

Art. 5: Nella fascia oraria di utilizzo delle palestre da parte delle associazioni o società sportive, l'Ente Locale concessionario si assume ogni responsabilità derivante dall'accesso nel complesso scolastico da parte di terzi, sia utenti della palestra sia altri soggetti, tenendo indenni le Istituzioni Scolastiche da ogni danno occorso o arrecato a persone, all'immobile, agli impianti ed agli arredi, nelle fasce orarie di concessione, fatta salva la facoltà di trasferire tale responsabilità in capo ai destinatari della concessione.

Art. 6: Il Comune si impegna a far sì che dopo l'utilizzo da parte delle società sportive, la struttura sia restituita quotidianamente libera da attrezzature e dotazioni in uso alle società sportive ed in condizioni igieniche idonee allo svolgimento delle attività scolastiche. Le attrezzature di proprietà della scuola, utilizzate dalla società sportive dovranno essere periodicamente igienizzate a cura della società stesse, con cadenza mensile.

Art. 7: In nessun caso è consentito installare strutture fisse né nella palestra né nelle pertinenze scolastiche, senza preventiva autorizzazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 8: Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, organizzate dalle associazioni concessionarie.

Art. 9: E' fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.

Art. 10: Il provvedimento di concessione sarà disposto direttamente dall'Ente Locale nel rispetto di tutte le clausole di cui alla presente convenzione. Eventuali concessioni che non rispettino tutti i contenuti del presente accordo sono da considerarsi nulle.



Art.11: In caso di mancato rispetto di qualsiasi clausola delle concessioni da parte dei destinatari delle stesse, le parti si riservano, per quanto di rispettiva competenza, di attivare il procedimento di revoca della concessione. Resta salva la facoltà delle istituzioni scolastiche di interdire l'accesso alle strutture sportive al soggetto responsabile di gravi e comprovate inadempienze, tali da pregiudicare, per ragioni di igiene o di sicurezza il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art.12: Gli accordi convenzionati di cui al presente atto sono validi fino a contrarie e concordi disposizioni delle parti firmatarie.

Data

Alghero, li 02 OTT. 2014

Per la scuola

Antonella Mammola I.C. n. 1

Giuliana I.C. n. 2

Paola Mosca I.C. n. 3

Per l'Ente Locale

[Signature]



